

Roma, 17 marzo 2008



**Ministero del Lavoro e della
Previdenza Sociale**

DIREZIONE GENERALE PER L'ATTIVITÀ ISPETTIVA

All' AVIA – Assistenti di Volo Italiani Associati
Viale Castello della Magliana 38
00148 - Roma

Prot. n. 25/I/0003970

Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – parametri da porre a base di calcolo per le pensioni erogate dall'Inps-Fondo Volo e al nuovo limite massimo di retribuzione pensionabile - interpretazione art. 24, comma 7, L. n. 859/1965 (come sostituito dall'art. 8, L. n. 480/1988) e art. 1-*quater*, comma 1, D.L. n. 249/2004 conv., con modificazioni, da L. n. 291/2004.

Con riferimento alle due questioni evidenziate in oggetto si ritiene utile, in premessa, riepilogare le disposizioni che disciplinano la materia.

L'art. 24, comma 5, della L. n. 859/1965, come sostituito dall'art. 8 della L. n. 480/1988, stabilisce che *“la misura della pensione non potrà superare il limite massimo di retribuzione pensionabile calcolato secondo quanto disposto dai commi successivi”*.

Il comma 6, del predetto art. 24 prevede che in ogni anno solare, per ciascuna qualifica contrattuale degli iscritti al Fondo volo, siano calcolati tre limiti massimi di retribuzione pensionabile, corrispondenti alla media delle retribuzioni soggette a contributo percepite nell'anno solare immediatamente precedente a quello considerato dai dipendenti di pari qualifica dell'azienda nazionale di navigazione aerea maggiormente rappresentativa, aventi un'anzianità aziendale:

- a) superiore a 15 anni e non superiore a 20;
- b) superiore a 20 anni e non superiore a 25;
- c) superiore a 25 anni.

Le diverse norme in esame così dispongono :

a) il comma 7 recita che *“nel caso in cui limite massimo di retribuzione pensionabile relativo ad un determinato anno risulti inferiore al corrispondente limite dell'anno precedente, per l'anno considerato resta confermato il limite dell'anno precedente”*;

b) l'art. 3, comma 8, del D.Lgs. n. 164/1997 dispone, infine, che *“il limite massimo di retribuzione pensionabile calcolato ai sensi delle norme sopra richiamate è ridotto nella misura del*

10 per cento dalla data di entrata in vigore del decreto stesso (10 luglio 1997) e del 20 per cento dal 1° gennaio 2000”;

c) l’art. 1-*quater*, comma 1, del D.L. n. 249/2004 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 291/2004, stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio 2004, per i soggetti di cui all’art. 2, comma 1, del D.L. n. 164/1997, l’importo complessivo del trattamento pensionistico non può eccedere l’80% della retribuzione pensionabile determinata ponderando le retribuzioni pensionabili relative a ciascuna quota di pensione con le rispettive percentuali di rendimento attribuite. L’art. 1-*quater*, comma 2, della citata L. n. 291, ha previsto che l’art. 2, comma 3, del D.Lgs. n. 164/1997 si interpreta nel senso che, per la determinazione della retribuzione pensionabile relativa alle quote di pensione maturate con il metodo retributivo fino al 31 dicembre 1997, l’indennità di volo è calcolata nella misura del 100% del suo ammontare.

Per quanto concerne l’interpretazione del citato comma 7 dell’art. 8 della L. n. 480/1988, la linea seguita nel calcolo della prestazione pensionistica è stata quella di ritenere che nel caso in cui il limite massimo di retribuzione pensionabile relativo ad un determinato anno risulti inferiore al corrispondente limite dell’anno precedente si debba considerare solo il limite dell’anno precedente e non quello di anni ancor più remoti, eventualmente più favorevoli.

Sulla questione è sorto un consistente contenzioso giudiziario di merito, con esiti sfavorevoli a tale tesi. Le sentenze, infatti, affermano il principio per cui il limite massimo di retribuzione pensionabile (c.d. tetto pensionabile) applicabile agli iscritti al Fondo Volo potrebbe solo aumentare al crescere della media delle retribuzioni soggette a contributo, ma in nessun caso potrebbe diminuire, neppure dopo più anni consecutivi di diminuzioni delle predette retribuzioni, dovendo restare esso ancorato al limite più favorevole registrato negli anni addietro.

Alla luce degli elementi di riflessione forniti dalla giurisprudenza e di ulteriori approfondimenti, si ritiene che si debba mutare l’attuale indirizzo interpretativo riguardo al citato comma 7 e di conseguenza cambiare il sistema di calcolo. Pertanto, modificando l’attuale sistema, il confronto tra il limite massimo di retribuzione pensionabile dell’anno considerato e quello dell’anno precedente, dovrà essere effettuato tra il limite dell’anno considerato e il tetto “riconosciuto” per l’anno precedente (ossia non quello effettivamente realizzato, bensì quello considerato per l’anno precedente) e così di seguito.

Se, per esempio, il limite massimo di retribuzione pensionabile del 1998 è pari a 100 e nel 1999 è pari a 95, il limite per il 1999 è pari a 100 (limite dell’anno precedente).

Dunque il limite massimo di retribuzione pensionabile per l’anno 1999 diventa 100. Se nel 2000 il limite è pari a 90, il massimale è ancora pari a 100 (limite riconosciuto per l’anno precedente).

In altri termini, sulla base della suddetta interpretazione, qualora il limite massimo di retribuzione pensionabile successivo al primo risulti inferiore al precedente, si deve continuare a fare riferimento al primo, il quale a sua volta funge di riferimento per l'anno successivo, in modo tale che, in caso di riduzione delle retribuzioni di riferimento su cui si calcola il massimale, il massimale originario resterà invariato.

E la *ratio* della disposizione sta, appunto, nell'intento di salvaguardare il limite massimo di retribuzione pensionabile raggiunto, nelle ipotesi in cui la media delle retribuzioni (percepita dai dipendenti della azienda nazionale di navigazione maggiormente rappresentativa e peraltro non da tutti i dipendenti) diminuisca.

Si evidenzia che in seguito al D.Lgs. n. 314/1997 le indennità di volo sono state assoggettate a contribuzione nella misura del 50% (precedentemente nella misura del 100%) e i tetti pensionabili hanno subito, di conseguenza, una forte diminuzione.

Detta interpretazione logico letterale sembra trovare conferma anche in un'interpretazione sistematica delle norme. Infatti, quando il Legislatore ha voluto ridurre il tetto pensionabile, lo ha stabilito espressamente come avvenuto con l'art. 3, comma 8, del D.Lgs. n. 164/1997, che ha disposto che il limite massimo di retribuzione pensionabile venisse ridotto nella misura del 10% dalla data di entrata in vigore del decreto stesso (10 luglio 1997) e del 20% dal 1° gennaio 2000.

Con l'interpello in esame, inoltre, vengono segnalati gli effetti discriminatori determinati dal nuovo limite massimo di pensione ai sensi dell'articolo 1-*quater*, comma 1, del D.L. n. 249/2004 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 291/2004 (l'80% della retribuzione pensionabile calcolata ponderando le retribuzioni pensionabili relative a ciascuna quota di pensione con le rispettive percentuali di rendimento attribuite), trovando lo stesso applicazione solo per i soggetti di cui all'art. 2, comma 1, del D.Lgs. n. 164/1997 e cioè ai lavoratori che alla data del 31 dicembre 1995 possono far valere un'anzianità contributiva di almeno 18 anni interi. Tale normativa non può essere oggetto di interpretazione diversa dalla sua portata.

Sulla questione, tuttavia, si coglie l'occasione per evidenziare la nascita di un nuovo filone di contenzioso amministrativo e giudiziario, relativo all'interpretazione del comma 1, del preindicated art. 1-*quater* della L. n. 291/2004 il quale prevede che, a decorrere dal gennaio 2004, per i soggetti di cui all'art. 2, comma 1, del D.Lgs. n. 164/1997, l'importo complessivo del trattamento pensionistico non può superare l'80% della retribuzione pensionabile determinata ponderando le retribuzioni pensionabili relative a ciascuna quota di pensione con le rispettive percentuali di rendimento attribuite.

Si ritiene che detta norma vada interpretata nel senso che la variazione dei limiti massimi di pensione sia applicabile soltanto alle pensioni aventi decorrenza dal 1° gennaio 2004 senza comprendere quelle maturate anteriormente a tale data.

Il citato articolo introduce, per i soggetti di cui all'art. 2, comma 1 del D.Lgs. n. 164/1997 - a decorrere dallo gennaio 2004 - un nuovo sistema di calcolo ai fini della determinazione della misura massima del trattamento di pensione.

Tale norma nulla dispone con riguardo alla riliquidazione, necessaria per l'estensione del nuovo sistema di calcolo del limite massimo di pensione a soggetti cui la pensione sia già stata liquidata. Si sottolinea, infatti, che l'eventuale applicazione del predetto art. 1-*quater*, comma 1 alle pensioni già in essere comporterebbe una vera e propria riliquidazione del trattamento pensionistico (anche laddove potrebbe determinarsi una riduzione dei trattamenti pensionistici in godimento) e non una operazione autonoma ed aggiuntiva rispetto a quella di liquidazione già effettuata della pensione.

IL DIRETTORE GENERALE

(f.to Paolo Pennesi)

TB